

MODIFICA PATTO DI GOVERNANCE

ART. 9 – NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Nel caso la società sia amministrata da un Amministratore Unico questo è nominato dall'Assemblea dei soci su designazione dei soci pubblici nell'ambito del patto di voto del presente accordo e secondo le modalità di cui dell'articolo 7 del medesimo.

9.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, due membri sono nominati, nell'ambito del patto di voto di cui al presente accordo e secondo le modalità di cui all'articolo 7 del medesimo, dai soci pubblici che inoltre individuano tra questi il Presidente.

Art. 10- SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Nel caso la società sia amministrata da un Amministratore Unico, nel caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscano la prosecuzione del mandato, la sostituzione avviene secondo le modalità di cui all'articolo 9.1

10.2 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nel caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscano la prosecuzione del mandato, la sostituzione del membro nominato dai soci pubblici avverrà nell'ambito del patto di voto di cui al presente accordo e secondo le modalità di cui all'articolo 9.2.

10.3 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è individuato dai soci pubblici,

ART. 9 – NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Nel caso la società sia amministrata da un Amministratore Unico questo è nominato dall'Assemblea dei soci su designazione dei soci pubblici nell'ambito del patto di voto del presente accordo e secondo le modalità di cui dell'articolo 7 del medesimo.

9.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, due membri sono nominati, nell'ambito del patto di voto di cui al presente accordo e secondo le modalità di cui all'articolo 7 del medesimo, dai soci pubblici che inoltre individuano tra questi il Presidente.

9.3 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, due sono nominati dal Comune di Brescia e due dagli altri soci pubblici che detengono una partecipazione di almeno il 5% del capitale sociale, di comune accordo.

Art. 10- SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Nel caso la società sia amministrata da un Amministratore Unico, nel caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscano la prosecuzione del mandato, la sostituzione avviene secondo le modalità di cui all'articolo 9.1

10.2 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da tre o **cinque** membri, nel caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscano la prosecuzione del mandato, la sostituzione del membro nominato dai soci pubblici avverrà nell'ambito del patto di voto di cui al presente accordo e secondo le modalità di cui all'articolo 9.2 e **9.3 rispettivamente**.

10.3 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o **cinque** membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è individuato dai soci pubblici,

nell'ambito del patto di voto di cui al presente accordo e secondo le modalità di cui all'articolo 7 del medesimo, tra i due membri da loro nominati.

nell'ambito del patto di voto di cui al presente accordo e secondo le modalità di cui all'articolo 7 del medesimo, tra i due **o quattro** membri da loro nominati.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"